
SOMMINISTRAZIONE: COMUNICAZIONE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI

Si ricorda che entro il **31 gennaio 2026**, in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 3, del D. Lgs. 81/2015, i datori di lavoro che nel corso del 2025 hanno utilizzato lavoratori con contratto di somministrazione sono tenuti a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (o unitarie) oppure, in loro assenza, alle Organizzazioni Sindacali provinciali di categoria CGIL, CISL e UIL, le seguenti informazioni:

- Il numero complessivo dei contratti di somministrazione stipulati;
- La durata dei contratti;
- Il numero dei lavoratori coinvolti e la relativa qualifica professionale.

Si evidenzia che l'omessa comunicazione, così come l'adempimento non corretto dell'obbligo, comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa da € 250 a € 1.250**, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 81/2015.

In allegato si trasmette un fac-simile della comunicazione da inviare tramite PEC o raccomandata A/R.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e, con l'occasione, porgiamo cordiali saluti.

MB STUDIO PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Allegati: come sopra